



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Approvato con delibera di C. C. n. 46 del 16/07/2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. del 28/06/2021

INDICE

Art. 1 - OGGETTO	3
ART. 1 bis – DEFINIZIONE DI RIFIUTO	3
Art. 2 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO	4
Art. 3 - ESCLUSIONI DAL TRIBUTO	5
Art. 4 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	6
Art. 5 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE.....	8
Art. 6 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	9
Art. 7 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	9
Art. 8 - RIDUZIONI ED ESENZIONI TARIFFARIE	10
Art. 9 - AGEVOLAZIONI.....	10
ART. 9 bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	12
Art. 10 - CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	13
Art. 11 - TRIBUTO GIORNALIERO	13
Art. 12 - DICHIARAZIONI	13
Art. 13 - DECORRENZA DEL TRIBUTO	14
Art. 14 - RISCOSSIONE ACCERTAMENTI E RIMBORSI	15
Art. 15 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI.....	16
Art. 16 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	17
Art. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA	17
Art. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI	18
ALLEGATO A	19
ALLEGATO B	20
ALLEGATO C	21
ALLEGATO D.....	21
ALLEGATO E.....	22

Art. 1 - OGGETTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il tributo è determinato secondo i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni e della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità, in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
- 3) L'attività di gestione dei suddetti rifiuti, qualificata di servizio di "pubblico interesse" svolto in regime di privativa dalla normativa vigente, comprende le varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale dei rifiuti, ed è disciplinata dal Regolamento dell'Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati – agenzia soppressa con LR n. 23 del 2011 e le cui attività sono state trasferite ad AteERSir - adottato ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge Regionale 6 settembre 1999 n. 25, con delibera n. 29 del 27 novembre 2006 dell'Assemblea Consorziale e successive modificazioni.
- 4) Si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art.19 del D. Lgs 30.12.1992 n. 504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.
- 5) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 1 bis – DEFINIZIONE DI RIFIUTO

- 1) La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- 3) Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
- 4) Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 2 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

- 1) Il tributo è dovuto da chi possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ivi compreso il caso di possesso di un locale o area non effettivamente utilizzati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, secondo quanto stabilito dalla legge cui si fa, in ogni caso, rinvio. I possessori, gli occupanti o i detentori sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico istituito per la gestione dei rifiuti urbani.

- 2) I locali e le aree si presumono posseduti, occupati o detenuti e quindi soggetti al tributo, anche ai fini degli accertamenti, dalla data in cui sono stati predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc..) o dalla data desumibile da atti (iscrizioni, licenze, ecc..) o fatti (arredi, presenza di macchinari, attrezzature, ecc...) comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile, finché queste condizioni permangono e salvo prova contraria e documentata.
- 3) In mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 4) E' tenuto al pagamento del tributo:
 - per le abitazioni e le relative pertinenze, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di occupazione dei locali, ovvero abbia sottoscritto la denuncia ai fini del tributo. Nel caso in cui in una abitazione nessuno abbia posto la residenza né presentato la dichiarazione, l'accertamento viene fatto nei confronti del possessore;
 - per i locali di uso abitativo e relative pertinenze, affittati in modo occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, il tributo è dovuto dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento del bene o dal gestore dell'attività di affittacamere. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario del tributo rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale;
 - per i locali non ad uso abitativo e le aree scoperte, il titolare dell'attività o la persona giuridica attraverso il legale rappresentante, ovvero il soggetto che occupa o gestisce o detiene tali superfici; per i centri commerciali integrati e per le multiproprietà il tributo è dovuto dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali e le aree scoperte d'uso comune;
 - per le organizzazioni prive di personalità giuridica il tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta, in solido con tutti i soci.

Art. 3 - ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

- 1) Non sono assoggettati al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
- 2) Presentano le caratteristiche di cui al comma 1:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici; cabine elettriche, vani ascensore, silos, serbatoi, cisterne, celle frigorifere;
 - b. scale, androni e le altre parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, ma resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - c. la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono invece soggetti al tributo i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a: spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta di accesso e simili;
 - d. unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze;
 - e. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che l'esclusione del tributo è

- limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- f. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonché le relative aree accessorie o cortilive;
 - g. porticati, chioschi, passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;
 - h. edifici o locali adibiti al culto;
 - i. sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - j. aree adibite in via esclusiva ad aree di manovra, transito e sosta gratuita dei veicoli, marciapiedi e aree intercluse da stabile recinzione esterna;
 - k. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative nonché le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, ivi compresi balconi e terrazze esterne e scoperte e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - l. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - m. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, come definite dall'art. 3 1 lett. l) del "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena adibite a:
 - 1- laboratorio;
 - 2- sale operatorie;
 - 3- ambulatori;
 - 4- reparti di terapia intensiva o comunque soggette a isolamento;
 - 5- sale di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - 6- servizi igienici relativi a quanto elencato ai punti precedenti ed alle sale di cura e degenza non comprese nel precedente punto 5.

- 3) Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere integralmente le relative spese di funzionamento.

Art. 4 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

- 1) Il Consiglio Comunale delibera annualmente sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana e preliminarmente approvato da AtERSir, quale autorità competente ai sensi della legge regionale n. 23/2011 - tenuto anche conto di quanto disposto da Arera con deliberazione 443/2019 - approvando la tariffa, per ogni singola categoria d'utenza, nel rispetto ed entro i termini previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Nella predisposizione del piano finanziario le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti, vengono raccolte e inserite nel piano finanziario.
- 2) Il Consiglio Comunale provvede altresì a determinare i coefficienti e gli indici di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e di cui allegati A e B del regolamento.
- 3) La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e di una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi

di investimento e di esercizio.

- 4) La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; la tariffa è commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno solare.
- 5) Il criterio di classificazione delle utenze ai fini della definizione della tariffa si basa sulla effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte. Sino a che non siano operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, la tariffa è determinata in base ai coefficienti introdotti dal DPR. n.158/1999, tenendo conto delle specificità locali, monitoraggi o studi di settore.
- 6) In osservanza dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, alle utenze domestiche viene applicata una agevolazione generale nella ripartizione dei costi del servizio, secondo criteri razionali definiti annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
- 7) Il criterio di classificazione delle utenze non domestiche si basa sulla attività economica prevalentemente svolta nei locali e nelle aree scoperte, tenuto conto della certificazione della CCIAA o di altri Organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
- 8) Nel caso di più attività economiche svolte nell'ambito dello stesso locale o area scoperta, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente sotto il profilo dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico.
- 9) Nel caso di più attività economiche svolte in locali fisicamente distinti l'uno dall'altro, ad ogni locale si applica la tariffa corrispondente all'attività svolta.
- 10) Qualora una parte della superficie delle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, a tale superficie si applica la tariffa prevista per l'attività; se la superficie non è distinguibile si applica la tariffa delle utenze domestiche.
- 11) I parametri di riferimento per l'applicazione della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche, quali le classi ed i relativi coefficienti, sono riportati negli allegati A e B al presente Regolamento.
- 12) Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco allegato B, viene attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

- 1) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile. Restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
- 2) La superficie imponibile degli immobili non a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E delle aree scoperte è quella calpestabile, misurata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
- 3) La superficie da conteggiare ai fini della tariffa è espressa in metri quadrati. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto se la frazione di metro quadrato è uguale o inferiore a 0,50, per eccesso se la frazione è superiore a 0,50.
- 4) Per le utenze domestiche sono computate le superfici tanto dei vani principali che dei vani accessori (ad esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, vano scale, ecc.), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: cantine, garages, lavanderie, portici, serre pavimentate, disimpegni, ecc..). La superficie dei locali ad uso cantine, ripostigli, legnaie, sottotetti e simili è computata limitatamente alla parte di tali locali con altezza media uguale o superiore a m. 1,80.
- 5) Per le utenze non domestiche sono computate le superfici dei locali principali o di servizio (ivi compresi uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi anche di materie prime, semilavorati, prodotti, ecc...) e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'attività, ad esclusione delle superfici ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, in base alle norme vigenti. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o dallo stesso derivanti o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
- 6) Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione infissa o ancorata al suolo e nel suolo e le aree scoperte operative ad uso privato, fatte salve le esclusioni di legge e del presente regolamento.
- 7) Nei locali e/o aree delle utenze non domestiche, ove si producono contestualmente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali in quantità significativa, la relativa superficie è ridotta nella misura

indicata nell'allegato D al presente regolamento.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1) Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche sono suddivise in:
 - utenze domestiche residenti;
 - utenze domestiche non residenti.
- 2) Per le utenze domestiche dei residenti si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici della popolazione. A tale fine il Comune rende disponibile al Gestore della riscossione, su adeguati supporti informatici e con cadenza periodica, almeno annuale, l'esatta composizione dei nuclei iscritti all'anagrafe. Il Gestore della riscossione provvede, con la medesima periodicità, ad aggiornare le proprie banche dati e ad apportare le opportune modifiche.
- 3) Per le utenze domestiche dei non residenti il numero degli occupanti, salvo documentata prova contraria, è definito nella tabella riportata nell'allegato C al presente Regolamento.
- 4) Nel caso di utenze domestiche prive di occupazione, il numero degli occupanti non può essere comunque inferiore ad uno.
- 5) Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.

Art. 7 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
- 2) Alle utenze che si trovano ad una distanza superiore a 300 mt dai punti di conferimento, come da standard di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico allegato alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena n. 41 del 29 agosto 2006 e perfezionato con Atto n. 78 del 14 dicembre 2006 e successive modifiche, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani nei contenitori più vicini, è applicata la riduzione tariffaria indicata in allegato E al presente Regolamento. La tariffa è invece dovuta per intero anche quando la strada di accesso all'utenza è situata all'interno della zona in cui è attivato il servizio di raccolta dei rifiuti. Si

intendono anche compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici compresi entro la distanza massima di 300 mt dai punti di conferimento, come da standard di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico sopra richiamato.

Art. 8 - RIDUZIONI ED ESENZIONI TARIFFARIE

- 1) Sono previste riduzioni tariffarie, nella misura del 30% della quota variabile, come definite in sede di determinazione dell'articolazione tariffaria del tributo nel caso di:
 - a) abitazioni, non di residenza, tenute a disposizione dal proprietario ed utilizzate per un periodo non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, a condizione che nella comunicazione sia indicata la residenza principale e sia dichiarato che l'abitazione secondaria non è ceduta in locazione o in comodato a terzi;
 - b) abitazioni di coloro che sono iscritti all'AIRE o dimorano all'estero per più di 6 mesi all'anno, a condizione che l'alloggio non sia occupato da altri soggetti;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo.
- 2) Ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento.
- 3) Alle utenze delle Istituzioni scolastiche statali si applica l'art. 33-bis del DL 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi che devono essere coperti con il tributo comunale sui rifiuti.
- 4) Il Comune può prevedere con apposito atto, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, l'esenzione di soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale, assistiti con continuità dai Servizi sociali, accollandosi l'onere del tributo, relativamente alla abitazione occupata direttamente.
- 5) La superficie dei locali di cui alla categoria 22 (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub) qualora superi la superficie convenzionale di 254 mq per la parte eccedente, tale misura convenzionale, è computata al 50%.

Art. 9 - AGEVOLAZIONI

- 1) Le utenze domestiche che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo possono avviare ad autosmaltimento i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni unitamente alla frazione organica di origine domestica, come da articolo 46 e norme tecniche contenute nell'allegato D del Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena allegato alla delibera dell'Assemblea Consorziale n. 29 del 27 novembre 2006. A tali utenze è applicata la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed ha validità pluriennale a condizione che questi dichiari il costante ed effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

- 2) Alle utenze non domestiche che comprovino di avere autonomamente avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani, sono applicate le riduzioni indicate nell'allegato E al presente Regolamento. L'agevolazione tariffaria è concessa a consuntivo su richiesta del produttore, a decorrere dalla data di presentazione della documentazione relativa ad un periodo minimo di sei mesi che comprovi la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e di quelli avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e con allegata l'attestazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti. La riduzione spettante sarà imputata negli avvisi di pagamento successivi all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per la conferma della suddetta agevolazione è necessario presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, adeguata documentazione relativa ai rifiuti avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, l'anno precedente. Per quanto attiene le differenziate autonomamente avviate a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, delle aziende, si applicano per gli imballaggi misti le prescrizioni della delibera della Giunta Regionale n. 2317 del 28/12/2009 avente per oggetto "D.G.R. n. 1620/2001 – Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti – modifica all'allegato A: capitolo 4 allegato n. 2 ed allegato n. 4."
- 3) Alle utenze che aderiscono formalmente a specifici servizi di raccolta differenziata organizzati dal Gestore del servizio ambientale, in base ai programmi autorizzati dal Comune, sono applicate le riduzioni indicate in allegato E al presente Regolamento, a condizione che vengano rispettate le modalità di conferimento stabilite nei progetti approvati. La riduzione spettante sarà imputata a consuntivo negli avvisi di pagamento successivi all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per quanto attiene le raccolte domiciliarizzate (pap) di specifiche filiere che sono soggette a riduzioni tariffarie verranno individuati criteri quali/quantitativi al fine di applicare riduzioni di sconto proporzionali ai comportamenti non conformi al tipo di raccolta. Tali criteri saranno individuati nell'ambito di specifici progetti attuativi sottoposti all'approvazione del Comune.
- 4) Per le utenze domestiche e non domestiche che attuano il conferimento differenziato tramite sistema di pesatura che permetta di ricondurre e quantificare i conferimenti delle singole utenze (munite di apposito badge) sono previsti incentivi con riduzioni tariffarie secondo modalità e tipologie da definire annualmente con delibera di Giunta comunale. L'importo dell'incentivo non potrà essere maggiore o uguale all'importo della tariffa dovuta.
- 5) Alle utenze delle Istituzioni scolastiche non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale, che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale ed a condizione che sia positivamente verificata l'attività di raccolta differenziata, è applicata la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento.
- 6) Nel caso in cui, in occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata, l'Organizzatore si doti di un servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, si applica una riduzione della tariffa di cui all'art. 9, c. 2, in misura proporzionale alla quantità di rifiuti urbani per i quali dimostri di avere avviato il riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, come indicato nell'allegato E al presente Regolamento.
- 7) La quantificazione dell'importo complessivo da destinare a tali agevolazioni, nonché la tipologia di utenti a cui applicarle saranno indicati annualmente in Consiglio Comunale all'atto della determinazione delle tariffe. Nel medesimo atto, inoltre, il Consiglio Comunale potrà deliberare ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tali agevolazioni saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. I criteri di attribuzione

delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta.

ART. 9 bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

- 1) Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2) Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
- 3) La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.
(Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Comune, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022)
Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti (nel caso in cui tale termine sia successivo rispetto a quello di cui all'art. 30 comma 5 DL 41/2021), la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
- 4) Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 10 - CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia di cui all'allegato E del tributo dovuto.

Art. 11 - TRIBUTO GIORNALIERO

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 3) La misura tariffaria, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno e a metro quadro, del tributo comunale sui rifiuti, maggiorata della percentuale del 50%.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
- 5) In caso di occupazione abusiva, la tariffa è recuperata in sede di accertamento, unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni dovute a norma del presente regolamento in misura proporzionale ai giorni di apertura ed alla superficie utilizzata.
- 6) Per il calcolo dei giorni si fa riferimento al periodo espressamente indicato dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da una specifica disposizione di legge.
- 7) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 12 - DICHIARAZIONI

- 1) I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo devono presentare apposita dichiarazione al Gestore della riscossione entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione può essere spedita anche per posta o tramite fax oppure per vie telematiche se attivate, eventualmente corredata da fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di imposizione rimangano invariate.
- 2) La dichiarazione ha effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e vale anche per gli anni successivi se non mutano i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa. In caso

di variazione, i soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di comunicare al Gestore, entro i 60 giorni successivi, le variazioni intervenute, compresa la cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree.

- 3) Il contribuente è responsabile del pagamento del tributo fino alla presentazione della dichiarazione nei termini di cui sopra in mancanza, cioè nell'ipotesi di dichiarazione tardiva, la cessazione ha effetto dal giorno della sua presentazione.
- 4) La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, la Pec se obbligatoria o disponibile;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali, la Pec se obbligatoria o disponibile;
 - d) l'ubicazione e gli estremi dell'identificativo catastale e la superficie dei singoli locali, nel caso di immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) e non ordinaria (categorie catastali D ed E) oltre che delle aree e l'uso cui sono destinati, come previsto al precedente art. 5;
 - e) la data di inizio della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la dichiarazione e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
- 5) Le variazioni avvengono d'ufficio nel caso in cui il Gestore della riscossione disponga di dati certi e incontestabili della fine dell'utilizzo dei locali e nei casi di modifiche nella composizione dei nuclei famigliari dei residenti, che sono acquisiti periodicamente dai dati dell'anagrafe comunale e per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
- 6) Le richieste di esclusioni, riduzioni e agevolazioni del tributo possono essere presentate in ogni tempo e, qualora accordate, producono effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Gli effetti competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova dichiarazione, fino a che persistono le condizioni richieste, fatti salvi i casi in cui sia necessario produrre in base al regolamento una documentazione annuale.

Art. 13 - DECORRENZA DEL TRIBUTO

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
- 3) La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria e il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal giorno in cui la dichiarazione viene presentata.
- 4) In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della

detenzione, occupazione o possesso, il tributo è dovuto fino a quando il contribuente non abbia presentato la dichiarazione di cessazione, dimostrando di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

Art. 14 - RISCOSSIONE ACCERTAMENTI E RIMBORSI

- 1) Le attività di riscossione, accertamento e rimborsi del tributo comunale sui rifiuti sono gestite in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27.12.2006 n. 296 e comunque le disposizioni normative sui tributi locali.

La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

- 2) L'importo del tributo dovuto per ciascun anno deve essere versato in 3 rate, una semestrale e le restanti due trimestrali con scadenza rispettivamente in giugno, settembre e dicembre, ferma restando la facoltà del comune a variarne la scadenza e il numero e fatto salvo conguaglio nell'anno successivo, nonché di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Il Gestore della riscossione, almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata invia a ciascun contribuente un avviso di pagamento in cui sono indicati l'importo dovuto per il pagamento di ciascuna rata, o in un'unica soluzione, specificando le somme dovute a titolo di tributo comunale e tributo provinciale, la scadenza delle singole rate, le modalità di pagamento, i locali e le aree per cui il tributo è dovuto, e per ciascuno di essi: la superficie imponibile, la categoria di contribuenza, la tariffa applicata. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

- 3) Nel caso di modifica delle condizioni tariffarie nel corso dell'anno il Gestore della riscossione provvederà al recupero o alla restituzione della differenza con il pagamento dell'ultima rata dell'anno o con quella a conguaglio. Il contribuente nel caso di modifica tariffaria a suo favore può richiedere il ricalcolo delle rate residue, almeno 120 giorni prima della scadenza della prima delle stesse.
- 4) In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data del versamento, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale maggiorato di un punto percentuale ragguagliato su base giornaliera. Il rimborso viene effettuato dal Comune entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

- 5) E' ammessa da parte dello stesso contribuente la compensazione delle somme a credito con quelle a debito TARI, escluse quelle accertate, salvo deroghe disposte dal Comune, secondo le ordinarie modalità di pagamento e previa comunicazione.
- 6) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito al tributo per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2,00 euro.
- 7) Per i soggetti titolari di utenze domestiche che versano in condizioni di disagio sociale ma che non si ritiene di far rientrare fra gli assistiti con continuità dai Servizi sociali e su segnalazione di quest'ultimi, è ammessa la rateizzazione fino a 6 rate mensili del pagamento della singola rata ordinaria, secondo le modalità concordate con il soggetto attivo d'imposta. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine di pagamento previsto. Gli importi dovuti per ogni singola rata sono maggiorati a titolo di interessi nella misura del tasso di interesse legale in vigore dalla data della richiesta. Non è ammessa la rateizzazione di importi inferiori ad euro 50,00 o superiori ad euro 1.000,00. In caso di mancato o tardivo pagamento anche solo di una singola rata è prevista la revoca del beneficio della rateizzazione e la immediata attivazione delle procedure di recupero del credito in unica soluzione.

Art. 15 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

- 5) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 6) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 7) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento de tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 8) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 9) Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 10) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 11) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 16 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

- 1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento sulla base di quanto previsto dal Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 23/07/2020.

Art. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
- 2) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Per l'anno 2021 la riscossione della TARI avviene in 2 rate con competenza semestrale con scadenza rispettivamente il 15 ottobre e 31 dicembre, oltre a conguaglio da emettersi in corrispondenza con la prima rata dell'anno successivo a quello di competenza, con computo separato.
Dall'anno 2022 la riscossione della TARI avviene in 3 rate con competenza semestrale la prima e trimestrale la seconda e la terza e scadenza rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, oltre a conguaglio da emettersi in corrispondenza con la prima rata dell'anno successivo a quello di competenza, con computo separato; la liquidazione della prima rata TARI in acconto è effettuata applicando le tariffe TARI approvate nell'anno precedente.
- 2) Le dichiarazioni delle variazioni, intervenute prima dell'approvazione del regolamento, devono essere presentate al Gestore della riscossione nei 60 giorni successivi dall'approvazione del regolamento stesso.
- 3) Trascorso il periodo transitorio, le comunicazioni, le dichiarazioni e gli avvisi di scadenza delle rate del tributo potranno essere effettuate, su richiesta del contribuente, anche in via telematica.
- 4) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 5) Le disposizioni del presente regolamento, nel testo come modificato, entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI,

Allegati.

ALLEGATO A - Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti, vigente nell'anno 2014 modificabile per l'anno 2015 con la delibera sulle tariffe

n° Componenti	Ka	Kb	kb min	kb max
1	0,8	1	0,60	1,00
2	0,94	1,8	1,40	1,80
3	1,05	2,3	1,80	2,30
4	1,14	2,5	2,20	3,00
5	1,23	2,9	2,90	3,60
> 5	1,30	3,4	3,40	4,10

**ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti
vigente nell'anno 2014 modificabile per l'anno 2015 con la delibera sulle tariffe**

Categoria	Kc	Kd	Kd min	Kd max
1	0,40	3,28	3,28	5,50
2	0,30	2,50	2,50	3,50
3	0,60	4,90	4,20	4,90
4	0,76	6,25	6,25	7,21
5	0,38	3,10	3,10	5,22
6	0,51	4,22	2,28	4,22
7	1,64	13,45	9,85	13,45
8	1,08	8,88	7,76	8,88
9	1,00	8,20	8,20	10,22
10	1,07	8,81	8,81	10,55
11	1,07	8,78	8,78	12,45
12	0,61	5,03	4,50	5,03
13	1,41	11,55	8,15	11,55
14	1,80	14,78	9,08	14,78
15	0,83	6,81	4,92	6,81
16	1,09	8,90	8,90	14,58
17	1,22	10,00	8,95	12,12
18	1,03	8,48	6,76	8,48
19	1,22	10,00	8,95	11,55
20	0,92	7,53	3,13	7,53
21	1,09	8,91	4,50	8,91
22	5,57	45,67	45,67	78,97
23	4,85	39,78	39,78	62,55
24	3,96	32,44	32,44	51,55
25	2,76	22,67	16,55	22,67
26	1,54	12,60	12,60	21,40
27	7,17	58,76	58,76	92,56
28	1,56	12,82	10,82	22,45
29	3,50	28,70	28,70	56,78
30	1,04	8,56	8,56	15,68

ALLEGATO C - Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti

Superficie Da mq.	Superficie A mq.	Componenti
0	50	1
51	80	2
81	100	3
101	120	4
121	140	5
141	Oltre 141	6

ALLEGATO D - Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Utenze non domestiche	Percentuale di riduzione della superficie (%)
Carrozzeria	40
Lavanderie a secco	35
Autofficina, elettrauto	30
Tipografie, Stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche	25
Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali: Falegnamerie, Carpenterie e simili	20
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici	15
Produzione di allestimenti od insegne, distributori di carburante, autolavaggi	10

ALLEGATO E - Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10

Riduzioni	Descrizione	QF %	QV %
Art. 7 c. 2	Fuori zona servizio raccolta (comma 657 L. 147/2013)	60	60
Art.8, c.1 lett. a)	Utenze domestiche non stabilmente attive (comma 659 lett. b) L. 147/2013)	0	30
Art.8, c.1 lett. b)	AIRE (comma 659 lett. d) L. 147/2013)	0	30
Art.8, c.1 lett. c)	Fabbricati rurali ad uso abitativo (comma 659 lett. e) L. 147/2013)	0	30
Art.8, c.2	Utenze stagionali non continuative ma ricorrenti (comma 659 lett. c) L. 147/2013)	30	30
Art. 9 c.1	Compostaggio domestico (comma 658 L. 147/2013)	0	50
Art.9, c.5	Istituzioni scolastiche non statali comma 659 lett. c) L. 147/2013)	30	30
Art.9, c.2 Art.9, c.6	Rifiuti avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, da Attività Produttive, anche temporanee		
	a) qualora il quantitativo sia almeno pari al 30% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	20
	b) qualora il quantitativo sia almeno pari al 50% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	40
	c) qualora il quantitativo sia almeno pari al 70% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	60

Agevolazioni	Descrizione	QF %	QV %
Art.9, c.5	Istituzioni scolastiche non statali	50	50
Art.9, c.3	Raccolta differenziata per nuove attivazioni di servizi ad utenze commerciali delle categorie 22-23-24-27 che aderiscono a progetti comunali attivati dal Gestore, limitatamente al primo anno di attivazione	0	30

Cumulabilità	Percentuale di massimo abbattimento della Tariffa	QF %	QV %
Art. 10	Utenze domestiche e non domestiche	70	70
Art. 10	Utenze scolastiche	80	80